

COSTITUZIONE DEL "TRUST CONCORDATO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove questo giorno di martedì trentuno del mese di marzo

31 marzo 2009

In Ravenna, nel mio Studio in Viale della Lirica n.61.

Davanti a me Dottoressa **STEFANIA PALMIERI** Notaio in Ravenna, iscritta al Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, e alla presenza di:

ZAULI VALERIA, impiegata, nata a Ravenna il, ivi residente in Via

SAVIOTTI FEDERICA, impiegata, nata a Cesena il, residente a Ravenna, in Via

testimoni idonee da me conosciute, sono comparsi:

BARTOLINI CARLA, impiegata, nata a Bologna il e residente a Monte San Pietro in Via, la quale dichiara di essere di stato civile coniugata e di trovarsi in regime di separazione dei beni, nel prosieguo del presente atto denominata anche "Disponente";

ARDUINI SIMONA, avvocato, nata ad Ancona il, residente a Cattolica, in Via, la quale dichiara di essere di stato civile nubile, nel prosieguo del presente atto denominata anche "Fiduciario o Trustee".

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certa.

PREMESSO

- che **la Disponente detiene una partecipazione nel capitale della Società "....."** con sede in, frazione, in Via n., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna:, capitale sociale Euro: 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) interamente versato (già "....." come da modifica di denominazione sociale avvenuta con verbale a mio rogito in data odierna rep.n. 21335/3192, in corso di registrazione perchè nei termini);

- che **la Disponente ha rilasciato fidejussioni personale in favore di vari istituti bancari che hanno erogato linee di credito alla predetta società;**

- che **la Società "....." si trova ad affrontare una irreversibile situazione di crisi economico-finanziaria, dovuta in gran misura al contesto economico di crisi attraversato dal settore di appartenenza, che ha determinato l'intenzione degli amministratori e dei soci della medesima di porre la società in liquidazione volontaria e di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l.f.;**

- che **la Disponente intende istituire un Trust al fine di soddisfare le pretese dei creditori chirografari della società "....." ed anche dei propri creditori bancari, nonchè per soddisfare i creditori bancari del coniuge, nato a il, anch'egli socio della ".....";**

- che con il presente Trust si intende garantire la maggior soddisfazione possibile dei creditori chirografari di ".....", poiché, stante l'attuale crisi, né la Disponente né la società "....." sono in grado di soddisfare i medesimi;

- che l'esposizione complessiva della predetta Società verso i creditori chirografari ammonta attualmente, si stima, ad oltre Euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00);

- che, ai sensi delle disposizioni della legge 16 febbraio 1913 n.89 io Notaio, che, unitamente alle testimoni, conosco la lingua inglese, traduco come segue i seguenti

termini che verranno usati nel contesto del presente atto:

- Trust: affidamento;
- Trustee: fiduciario;
- Settlor: disponente;
- Protector/protectors: garante/garanti;
- che, sia il disponente, sia il trustee, sia i beneficiari, come infra indicati, sono cittadini italiani, residenti in Italia, dove anche sono situati i beni in trust;
- che pertanto gli elementi importanti del trust, quali risultanti anche dagli articoli 7 e 13 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n.364, sono strettamente collegati ad uno Stato che non conosce l'istituto del trust;
- che peraltro non può trovare applicazione la riserva dell'art.13 della suddetta Convenzione, in quanto lo scopo del trust appare meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico italiano, non è in contrasto con l'ordine pubblico, e non appare connotato da alcuna finalità elusiva o di frode alla legge italiana.

Ciò premesso, i comparenti, alla presenza delle testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL TRUST

La signora **CARLA BARTOLINI**, d'ora innanzi individuata come "Disponente", istituisce con il presente atto un Trust denominato "Trust Concordato", che è regolato dalle disposizioni che risultano dal regolamento contenuto nel presente atto, nonché nella Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n.364, salve le disposizioni di maggior favore, e dalla legge regolatrice indicata al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2 – LEGGE APPLICABILE

Al "Trust Concordato" si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989 n.364, salvo successive disposizioni di legge di maggior favore.

Ai sensi degli articoli 6 e 8 della detta Convenzione, il Disponente stabilisce che il trust sia disciplinato dalla legge inglese, nonché dai principi di equità e la giurisprudenza in materia di Trust del medesimo ordinamento giuridico, per quanto concerne la validità, gli effetti, l'interpretazione e l'amministrazione dei beni, con il limite del rispetto delle norme imperative e dei principi generali e di ordine pubblico dell'ordinamento giuridico italiano.

In particolare sono disciplinate dalla legge inglese le materie elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, di cui alla citata Convenzione articolo 8 (otto), comma 2 (due), mentre ne sono escluse la disciplina della capacità del Disponente e dei beneficiari, che restano assoggettate alle rispettive leggi nazionali, la protezione dei minori e degli incapaci, il regime patrimoniale tra coniugi, il diritto successorio.

Nel caso di nullità, inefficacia o invalidità per contrasto con la legge regolatrice e/o le norme imperative e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano di alcuno dei patti di cui si compone il presente atto, quest'ultimo sarà opportunamente modificato e/o integrato al fine di rendere valido e/o efficace il relativo patto.

ARTICOLO 3 - SCOPO DEL TRUST

3.1 Lo scopo del Trust è di segregare il patrimonio conferito nel Trust al fine di destinarne il realizzo alla maggiore soddisfazione possibile dei creditori chirografari della società "....." esistenti alla data del deposito del ricorso di ammissione alla procedura di Concordato preventivo della predetta società, nonché dei creditori bancari personali della Disponente e del signor, esistenti alla medesima data.

Più precisamente, i beneficiari del presente Trust sono i seguenti:

A. Gli istituti bancari che vantano crediti nei confronti della Disponente e del signor sopra meglio generalizzato, entrambi soci della "....." e che qui si elencano (l'indicazione dell'ammontare dei crediti ha valore meramente indicativo, dovendo i medesimi essere accertati alla data di deposito della domanda di concordato preventivo di "....."):

- CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA – filiale di per:

- Euro: 36.924,09 (trentaseimilanovecentoventiquattro/09) relativi allo scoperto del c/c n. 656 intestato al Sig.o.

- BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA filiale di

- Euro 10.197,51 (diecimilacentonovantasette/51) relativi allo scoperto del c/c n. 844692 intestato al Sig.

- UNICREDIT BANCA filiale di per:

- Euro 5.185,16 (cinquemilacentottantacinque/16) relativi allo scoperto del c/c n. 1331262 intestato al Sig. ed alla Sig.ra

- BANCA POPOLARE DI LODI filiale di per:

- Euro 9.865,84 (novemilaottocentosessantacinque/84) relativi allo scoperto del c/c n. 117302 intestato alla Sig.ra

B. Gli istituti bancari che vantano crediti nei confronti della società "....." che hanno ottenuto dalla Disponente fideiussioni personali a garanzia degli affidamenti concessi alla società ut supra, fideiussioni che attualmente garantiscono le seguenti linee di credito che potrebbero essere scoperte (per quanto riguarda le linee SBF) ed oggetto di mancato rientro nelle linee di credito in conto corrente. Le esposizioni bancarie di "....." alla data del 23 marzo 2009 (importi indicativi), oggetto di prestazioni di obbligazioni fideiussorie da parte della Disponente, risultano essere quelle di seguito indicate, fermo restando che beneficiranno del Trust i crediti vantati dagli Istituti di credito elencati alla data del deposito della domanda di concordato preventivo di ".....":

- BANCA CARIM, filiale di "....." per:

- Euro: 46.428,75 (quarantaseimilaquattrocentoventotto/75) relativi allo scoperto del c/c n. 16221509;

- Euro: 216.801,45 (duecentosedicimilaottocentouno/45) relativi alle anticipazioni su "ordini italia" del c/c n. 45509509;

- Euro: 141.519,60 (centoquarantunomilacinquecentodiciannove/60) relativi al contratto di finanziamento n. 2001923.

- BANCA SELLA, filiale di "....." per:

- Euro: 45.833,19 (quarantacinquemilaottocentotrentatré/19) relativi allo scoperto del c/c n. Q6 52 87864061 0;

- Euro: 72.260,81 (settantaduemiladuecentosessanta/81) relativi alle anticipazioni su "fatture Italia" del c/c n. Q6 E4 87864061 0;

- Euro: 170.574,24 (centosettantamilacinquecentosettantaquattro/24) relativi al contratto di finanziamento n. Q6 B1 87864061 0;

- CA.RIS.BO. filiale DI per:

- Euro: 147.129,41 (centoquarantasettemilacentoventinove/41) relativi allo scoperto del c/c n. 1000/450;

- Euro: 255.834,70 (duecentocinquantacinquemilaottocentotrentaquattro/70) relativi alle anticipazioni su "fatture Italia";

- Euro: 23.017,13 (ventitremiladiciassette/13) relativi al contratto di finanziamento n. 52783151.

- BANCA POPOLARE DI LODI, filiale di per:
 - Euro: 139.314,09 (centotrentanovemilatrecentoquattordici/09) relativi al contratto di finanziamento n. 2426/001/116011.
- UNICREDIT CORPORATE BANKING filiale di per:
 - Euro: 129.233,79 (centoventinovemiladuecentotrentatré/79) relativi allo scoperto del c/c n. 956817;
 - Euro: 276.105,58 (duecentosettantaseimilacentocinque/58) relativi alle anticipazioni su “fatture e ordini Italia” del c/c n. 956077;
 - Euro: 49.999,99 (quarantannovemilannovecentonovantanove/99) relativi al contratto di finanziamento n. 55-00-4020176-000.
- BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA filiale di per:
 - Euro: 183.095,33 (centottantatremilanovantacinque/33) relativi allo scoperto del c/c n. 831132;
 - Euro: 60.979,86 (sessantamilanovecentosettantanove/86) relativi alla anticipazioni su “fatture Italia” del c/c n. 831134;
 - Euro: 206.737,99 (duecentoseimilasettecentotrentasette/99) relativi alle anticipazioni su “ordini Italia” del c/c n. 1165726;
 - Euro: 59.171,45 (cinquantannovemilacentosettantuno/45) relativi alle anticipazioni su “fatture estero” del c/c n. 1594726.
- BANCA DI BOLOGNA filiale di per:
 - Euro: 99.229,46 (novantanovemiladuecentoventinove/46) relativi allo scoperto del c/c n. 270467;
 - Euro: 3.147,60 (tremilacentoquarantasette/60) relativi alle anticipazioni su “fatture Italia” del c/c n. 270553;
 - Euro: 100.000,00 (centomila/00) relativi alle anticipazioni su “ordini Italia” del c/c n. 270981;
 - Euro: 132.000,00 (centotrentaduemila/00) relativi alle anticipazione su “ordine estero” n. 27-3000337.

C. Tutti gli ulteriori creditori chirografari della società "....." nel loro complesso identificati come "fornitori" e di cui crediti dovrebbero ammontare, approssimativamente, alla somma di oltre Euro: 230.000,00 (duecentotrentamila/00), esistenti alla data di deposito del ricorso di Concordato preventivo della Società ".....".

Il presente atto costitutivo di trust e la destinazione ad esso dei beni di cui appresso sono pertanto risolutivamente condizionati al fatto che entro 24 (ventiquattro) mesi da oggi il Tribunale di Bologna non omologhi una procedura di Concordato preventivo della società "....." con il ricorso previsto dall'art. 160 L.F.

I comparenti pertanto autorizzano fin da ora con il presente atto dell'Ufficio del Territorio – servizio di pubblicità immobiliare di Bologna:

- ad annotare di definitiva cessazione di efficacia la trascrizione del presente atto qualora, dopo 24 (ventiquattro) mesi da oggi, sia presentata all'Ufficio del territorio una unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l'interesse in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, nella quale si dia atto che il Tribunale di Bologna non abbia omologato una procedura di Concordato preventivo;
- ad annotare di definitiva cessazione di efficacia la trascrizione del presente atto, qualora, in qualsiasi momento, sia presentata una unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l'interesse, in forma di atto pubblico o scrittura privata autentica, cui sia allegata la sentenza di fallimento della società ".....", o comunque un qualsiasi altro provvedimento del Tribunale di Bologna da cui discenda

un diniego in ordine alla omologazione del Concordato preventivo predetto.

Il trustee si deve comportare con la diligenza propria del suo incarico e degli scopi del Trust.

L'adempimento dello scopo del Trust può essere preteso da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO 4 - PROTECTOR

Ricoprirà l'incarico di protector del Trust "Concordato" il giudice del Tribunale di Bologna che, tempo per tempo, sia delegato alla procedura di concordato preventivo della società, ovvero il commissario giudiziale della medesima procedura, a scelta dello stesso Giudice delegato al Concordato preventivo.

Il protector, oltre ai compiti al medesimo affidati dal presente atto, eserciterà sul Trustee i medesimi poteri che il Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Bologna esercita sul Commissario Giudiziale del Concordato preventivo della società

L'incarico di protector è svolto in forma gratuita.

ARTICOLO 5 - TRUSTEE

Stanti gli scopi del presente Trust non deve esserci la necessaria coincidenza tra la qualità di Trustee e la qualità di Commissario Giudiziale del Concordato preventivo.

Pertanto l'avvocato di provata qualità professionale e morale riveste la qualifica di Trustee e viene con il presente atto nominato Trustee del Trust stesso nella persona della comparente ARDUINI SIMONA.

Il protector, ove lo ritenga opportuno per una migliore efficienza del presente atto di Trust, può nominare uno o più trustees in aggiunta di quello nominato.

Nel caso di nomina di una pluralità di trustees, essi agiscono in forma congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione del patrimonio del Trust ed in forma disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione; qualora i Trustees fossero più di due, si intende che essi abbiano agito in forma congiunta quando all'atto di straordinaria amministrazione abbia concorso la maggioranza di essi.

In ogni caso in cui il Trust rimanga privo di Trustee, il protector ne assume l'amministrazione provvisoria, fino alla nomina di un nuovo Trustee.

Qualora la funzione di trustee sia attribuita ad una pluralità di soggetti, ad ognuno di essi il presente atto si intende applicabile quando esso si riferisce ad un solo Trustee.

ARTICOLO 6 – SOSTITUZIONE DEL TRUSTEE

In tutti i casi di dimissioni dei Trustees nominati, il Trustee superstite rimane in carica e svolge l'incarico previsto dal presente Trust.

In ogni caso di cessazione dell'incarico, il Trustee fin da ora si obbliga a trasferire il patrimonio costituito in Trust ed a lui intestato al nuovo Trustee; nel caso in cui si renda necessario od opportuno, è fin da ora stabilito che il Protector può intervenire a tale atto di ritrasferimento in nome e per conto del Trustee cessato dall'incarico, considerandosi con il presente atto conferito uno specifico mandato in tal senso.

ARTICOLO 7 - POTERI E DOVERI DEL TRUSTEE

Il Trustee deve procedere a porre in vendita i beni del Trust sul libero mercato, alle migliori condizioni offerte del medesimo e in tempi celeri, avvalendosi se necessario o opportuno di intermediari qualificati, e dovrà poi ripartire il ricavato, al netto delle spese del Trust e del soddisfacimento dei creditori con privilegio ipotecario sui beni conferiti nel medesimo, ai beneficiari del presente Trust individuati nell'articolo 3.1., proporzionalmente ai crediti vantati dagli stessi alla data di deposito del ricorso per il concordato preventivo della società

La Disponente espressamente dichiara a tal fine, che il presente Trust e gli scopi con il medesimo perseguiti, come specificato nelle premesse, non deve in alcun modo contrastare con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano, in particolar modo con l'art. 2740 c.c. e seguenti, e con i particolari privilegi che il nostro ordinamento riconosce alla garanzia ipotecaria iscritta a fronte di finanziamenti bancari (T.U.B. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni).

Pertanto il Trustee, prima di procedere alla vendita dei beni immobili che costituiscono il patrimonio del Trust, dovrà necessariamente ottenere il consenso alla cancellazione delle ipoteche meglio descritte nel prosieguo del presente atto, previa estinzione del residuo debito eventualmente esistente.

Nell'esercizio della propria attività il Trustee è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Trust che viene costituito con il presente atto, con la diligenza propria dell'attività giudiziaria di un Concordato preventivo e con la diligenza specifica derivante dagli scopi che si intendono perseguire con l'istituzione del trust costituito con il presente atto.

Il Trustee è legittimato a compiere, con riguardo ai beni conferiti nel Trust, qualunque atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione finalizzato all'attuazione dello scopo per il quale il Trust è costituito, come se ne fosse proprietario.

Il Trustee ha capacità processuale attiva e/o passiva in relazione ai beni del trust. Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai ed a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza dei poteri.

Il Trustee, pur dovendo osservare criteri di massima economicità nella propria gestione:

- Può delegare a professionisti ed a consulenti l'amministrazione dei beni del Trust;
- Può delegare a terzi il compimento di singole attività per tempo determinato; nonchè avvalersi di mandatarî e procuratori, per singoli atti o categorie di atti, nonchè di assistenti e di ausiliari;
- Può avvalersi di consulenti e professionisti per la risoluzione di problemi di speciale difficoltà tecnica o che non rientrino nella sfera delle sue competenze professionali;
- Deve compiere ogni adempimento di natura tributaria in conseguenza dell'esistenza e degli effetti del Trust o del reddito da esso ricevuto o distribuito.

Il Trustee è tenuto a tenere i beni del Trust separati dai propri. In particolare:

- Tutte le volte che si tratti di beni o di diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee o a nome del Trust o in qualsiasi altro modo che rilevi l'esistenza del Trust
- I rapporti bancari istituiti dal trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trust o al Trustee nella sua qualità. Il Trustee non può rendersi acquirente ad alcun titolo, né direttamente né per interposta persona dei beni del Trust, né prendere in locazione o in qualsiasi altra forma di godimento, i beni in Trust; non può stipulare, nei confronti dei beni costituiti in Trust, contratti con se stesso o comunque compiere operazioni nelle quali egli stesso o persone a lui legate da parentela o affinità, abbiano conflitto di interesse, pure se potenziale, e ciò anche se nessun danno derivi allo scopo del Trust ed ai beni conferiti nel Trust.

Il Trustee:

- Deve in ogni momento rendere conto della propria gestione ai beneficiari, ove ne sia richiesto;
- Deve rendere conto del suo operato al Protector.

ARTICOLO 8 - COMPENSI DEL TRUSTEE

Il compenso del trustee si intende pari ad Euro: 3.000,00 (tremila/00) annui.

Il trustee ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per il compimento del suo ufficio.

ARTICOLO 9 - BENEFICIARI DEL TRUST

I beneficiari del presente Trust sono quelli indicati all'articolo 3.1., con riferimento ai crediti dagli stessi vantati alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo della società

Qualora il Concordato preventivo della società "....." venga approvato con regolare sentenza di omologa passata in giudicato, i beni rimarranno nella completa disponibilità del Trustee per tutta la durata prevista per l'esecuzione del concordato e dovranno essere venduti dal Trustee sul libero mercato, secondo i criteri indicati nel precedente articolo 7, onde soddisfare pro-quota i beneficiari del presente atto di Trust, previo assenso alla cancellazione delle ipoteche esistenti sull'immobile meglio descritte in calce al presente atto, ed estinzione del relativo, eventuale, debito residuo, ed accantonando le spese del Trust.

ARTICOLO 10 - DURATA DEL TRUST

Il presente trust ha durata da oggi fino alla completa esecuzione della procedura di concordato preventivo della società "....." oppure, fino al momento in cui, una volta chiuse tutte le posizioni attive e passive del Trust, il Trustee abbia reso il suo finale rendiconto al Protector e questi ne abbia fatto approvazione; oppure la durata sarà fino al momento in cui il ricavato della vendita venga suddiviso tra i beneficiari.

ARTICOLO 11 – FORO COMPETENTE

La risoluzione di ogni controversia riguardante il trust costituito con il presente atto è sottoposto alla giurisdizione dei giudici italiani e competente ne è il Foro di Bologna, fatte salve le competenze disposte come inderogabili dalla Legge italiana.

ARTICOLO 12 - SPESE DI COSTITUZIONE DEL TRUST

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della Disponente.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO DEL TRUST

Il patrimonio del Trust "Concordato" è formato da tutti i beni ed i diritti che la Disponente destini a tale scopo oppure che altri soggetti, con il consenso della Disponente medesima, destinino allo stesso scopo.

Al Trust spetteranno altresì tutti i proventi che deriveranno da tali beni e diritti nonché i beni ed i diritti acquistati mediante la spendita e/o lo scambio dei beni e dei diritti o il reimpiego del prezzo dei beni e dei diritti costituiti in Trust.

Al fine di dotare il trust dei mezzi iniziali per il perseguimento dello scopo cui l'istituzione del Trust stesso è finalizzata la Disponente dichiara di segregare in Trust la piena proprietà dei seguenti beni immobili:

- Descrizione dei beni da segregare in Trust -

La Disponente conferisce in Trust la piena proprietà dei seguenti immobili:

- diritto di piena proprietà di villetta bifamiliare in Comune di, località, in Via, distinta in Catasto Fabbricati del detto Comune al **Foglio 27**, mappali:

- **701 sub 1** Via p.T-1-2-S1 Categoria A/7 Classe 2 vani 12 sup.cat.301 R.C.Euro: 1.425,42=

- **701 sub 2** Via p.S1 Categoria C/6 Classe 2 mq.35 R.C.Euro: 178,95=

- **701 sub 3** Via p.S1 Categoria C/7 Classe U mq.35 R.C.Euro: 74,11=

come alla variazione di classamento registrata in Catasto Fabbricati in data 23

settembre 2008 prot.n.BO0253901, già introdotta;

- l'area cortilizia è esattamente perimetrata nella planimetria catastale che identifica l'appartamento;

In confine: Via, ragioni, ragioni

L'immobile in oggetto viene conferito nel Trust nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alle Parti, e quale risulta dai documenti catastali, unitamente ai diritti accessori ad esso relativi ed in particolare alle sue pertinenze, alle azioni che lo riguardano e con le servitù attive, anche se non trascritte, e passive se e come esistenti, con ogni comproprietà di legge ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile.

Dichiara la Disponente che i beni conferiti in Trust le spettano ed appartengono per giusti e legittimi titoli, e precisamente per averli acquistati con rogito Notaio Antonacci Elia in data 31 marzo 1995 repertorio n.4540/1842 registrato a Bologna il 14 aprile 1995 al n.4403 trascritto a Bologna il giorno 1 aprile 1995 art. 6616, e che i medesimi sono liberi ed esenti da ogni iscrizione, trascrizione, privilegio, comunione legale, censo, livello, affitto, vincolo e peso qualsiasi e per tali li assicura e garantisce, ad eccezione di:

- ipoteca iscritta il giorno 1 aprile 1995 art. 1892 a favore Credito Romagnolo s.p.a. per Lire 216.000.000 (duecentosedicimilioni);

- ipoteca iscritta il 18 dicembre 1997 art. 7607 a favore Rolo Banca 1473 s.p.a. per Lire 200.000.000 (duecentomilioni);

- ipoteca iscritta il 21 settembre 1999 art. 9817 a favore Cassa di Risparmio di Rimini s.p.a. - Carim per Lire 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni).

In relazione alle sopra citate ipoteche la Disponente dichiara e garantisce espressamente, sotto la propria personale responsabilità, che quelle a favore del Credito Romagnolo s.p.a. e di Rolo Banca 1473 s.p.a. garantiscono un debito già estinto, mentre quella a favore di Cassa di Risparmio di Rimini s.p.a. - Carim garantisce un debito attualmente residuo ad Euro: 92.651,64 (novantaduemilaseicentocinquantuno/64).

A tal fine, come già precisato nel precedente art.7), la Disponente espressamente dichiara che il presente Trust e gli scopi con il medesimo perseguiti, come specificato nelle premesse, non deve in alcun modo contrastare con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano, in particolar modo con l'art. 2740 c.c. e seguenti, e con i particolari privilegi che il nostro ordinamento riconosce alla garanzia ipotecaria iscritta a fronte di finanziamenti bancari (T.U.B. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni).

Pertanto il Trustee, prima di procedere alla vendita dei beni immobili che costituiscono il patrimonio del Trust, dovrà necessariamente ottenere il consenso alla cancellazione delle ipoteche sopra meglio descritte, previa estinzione del residuo debito eventualmente esistente.

La Disponente, previa ammonizione sulle sanzioni penali cui può andare incontro per le falsità in atti e in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'articolo 46 e ss. T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, che l'immobile in oggetto è stato costruito in forza di Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di in data 25 giugno 1992 prot.n.502/1991 e successiva variante n.50 del 16 aprile 1994, e che successivamente non state eseguite opere tali da richiedere il rilascio di concessioni ad edificare o autorizzazioni.

Infine la Disponente dichiara e garantisce che non esistono condizioni ostative al rilascio della certificazione di agibilità, rimanendo a suo carico tutte le spese, imposte

ed oneri relativi, e conferisce al Trustee tutti i poteri necessari a presentare istanze e/o documenti.

I comparenti previa ammonizione sulle sanzioni penali cui possono andare incontro per le falsità in atti e in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'articolo 46 e ss. T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiarano di non essersi avvalsi dell'attività di mediatori per la presente trattativa.

Ai fini fiscali la Disponente dichiara che il valore degli immobili è di Euro: 211.500,00 (duecentoundicimilacinquecento/00), e per quanto occorre possa rinunciare ad ogni eventuale ipoteca legale nascente dal presente atto.

ARTICOLO 14 - REGIME DEI BENI DEL TRUST

Salvi i limiti delle norme imperative e dei principi inderogabili di ordine pubblico dell'ordinamento giuridico italiano, i beni trasferiti in trust, pur facendone parte, restano separati dal patrimonio personale del trustee, non rientrano nella di lui successione ereditaria, non sono sottoposti al suo regime patrimoniale familiare, nè possono formare oggetto di convenzioni matrimoniali, non sono sequestrabili ed assoggettabili ad esecuzione forzata da parte dei suoi creditori personali, in sede di procedura individuale o concorsuale.

In particolare, conformemente all'art.11 della citata Convenzione dell'Aja, e alla legge applicabile, il presente trust implicherà:

- che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust e che questi siano separati dal patrimonio del trustee in caso di sua insolvenza o bancarotta, senza che ciò possa pregiudicare l'applicazione dei principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano;
- che sia permessa la rivendicazione dei beni del trust, o dei beni nei quali questi siano stati reinvestiti, qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, li abbia alienati o confusi con i propri, salvi i presupposti richiesti dalla legge italiana in materia.

Pertanto, al fine di palesare ai terzi il carattere della separatezza dei beni personali da quelli costituiti in trust, il trustee è tenuto, in ogni ipotesi di acquisto, di vendita o altro atto traslativo avente ad oggetto beni o diritti soggetti a pubblicità nei pubblici registri relativi alla categoria di appartenenza, a richiederne l'iscrizione, la trascrizione, o l'annotamento nella sua qualità, o al nome del trust, o in altro modo idoneo a rivelare l'esistenza del vincolo del trust, con dispensa dei soggetti responsabili della tenuta dei detti registri da ogni responsabilità al riguardo.

I rapporti bancari istituiti dal trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al trustee nella sua qualità o al trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja citata, il/i protector, se esistenti, e chiunque altro vi abbia interesse potranno rivendicare i beni del trust qualora il trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi con i propri, o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

ART.15 - LUOGO DI AMMINISTRAZIONE

Il luogo di amministrazione del trust è fissato in Rimini, Corso n., dove i comparenti eleggono domicilio ai fini del presente atto.

Ogni atto, contabilità e documento del trust dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

I contraenti autorizzano il notaio rogante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio.

Tutte le spese dell'atto presente e relative si assumono dalla Disponente che richiede la registrazione del presente atto con la sola imposta fissa di registro, trattandosi di trust c.d. "commerciale" avente finalità liquidatorie che non genera alcun vincolo di destinazione rilevante ai fini fiscali, come peraltro enunciato dalla Commissione Provinciale di Lodi (12 gennaio 2009 dell'8 gennaio 2009).

Io Notaio ho letto, alla presenza delle testimoni, ai comparenti, che lo hanno approvato, quest'atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me medesima su fogli tre per pagine dieci, sottoscritto alle ore diciannove e minuti zero.

Firmato CARLA BARTOLINI

Firmato SIMONA ARDUINI

Firmato VALERIA ZAULI TESTE

Firmato FEDERICA SAVIOTTI TESTE

Firmato STEFANIA PALMIERI NOTAIO